

Disposizioni in materia di aiuti destinati alla formazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.

1. Premessa

La Regione intende rendere disponibili, in esito a procedure di evidenza pubblica, opportunità di formazione professionale continua rivolte ai lavoratori, agli imprenditori e ai professionisti di unità locali aventi sede sul suo territorio regionale, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, nonché su altre risorse comunitarie, nazionali o regionali che si rendessero disponibili nel periodo di vigenza del regime che si istituisce con il presente atto, senza distinzione di dimensione.

2. Potenziali beneficiari e attività escluse dal beneficio

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime imprese grandi, medie e piccole appartenenti a tutti i settori economici, inclusi l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura. Per piccole e medie imprese s'intendono quelle conformi alla definizione di cui all'allegato I del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 (GU UE del 26/6/2014 serie L 187/1).

Si considera beneficiario dell'aiuto l'impresa i cui dipendenti sono formati. Pertanto, nel caso in cui la formazione venga impartita tramite un ente di formazione professionale accreditato ai sensi della DGR n. 177/2003 e ss.mm.ii. e non direttamente dall'impresa, le intensità e le altre condizioni di aiuto si riferiscono comunque all'impresa i cui dipendenti ricevono la formazione in qualità di beneficiario dell'aiuto di Stato.

Pena la revoca del contributo, l'unità produttiva destinataria degli incentivi all'attività formativa deve essere localizzata in Emilia-Romagna al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Tuttavia, se il beneficiario è una società con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, l'unità produttiva destinataria degli aiuti deve essere presente sul territorio della Regione Emilia-Romagna al momento del primo pagamento dell'aiuto.

Non sono ammesse operazioni destinate alla formazione di dipendenti destinati a creare una rete commerciale all'estero.

Non sono ammesse operazioni avviate prima della presentazione della domanda di aiuto. È considerato "avvio" dell'operazione il momento in cui ha inizio l'erogazione dell'attività formativa ai destinatari.

Ai sensi dell'art. 31, c. 2 del Reg (UE) n 651/2014 non sono concessi aiuti per la formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Sono escluse le imprese che:

- sono in difficoltà, secondo la definizione contenuta all'articolo 2, numero 18 del Regolamento generale di esenzione.¹ Il requisito di non essere un'impresa in difficoltà sarà verificato ai fini dell'ammissibilità e della concessione dell'aiuto.
- sono destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola "Deggendorf"). La non sussistenza di questa causa di esclusione sarà verificata ai fini dell'ammissibilità, della concessione e dei pagamenti dell'aiuto.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 651/2014, il presente regime non si applica qualora l'importo dell'aiuto concesso ad

¹ Articolo 2, numero 18:

"«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;"

un'impresa per una singola operazione di formazione ecceda la somma di 2.000.000,00 Euro.

3. Intensità massime di aiuto

L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili come segue:

- a) di 10 punti percentuali se la formazione è unicamente destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
- b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Per lavoratore con disabilità si intende chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale;

È lavoratore svantaggiato chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni alla data di scadenza dell'avviso sul quale l'impresa/datore di lavoro presenta la domanda di aiuto:

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- aver superato i 50 anni di età;
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

Qualora l'aiuto concesso riguardi il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100%, purché il partecipante all'operazione non sia un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario, e la formazione venga impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

4. Cumulo

Gli aiuti erogati a valere sul presente regime non potranno essere cumulati, per gli stessi costi ammissibili, né con altri aiuti,

neanche se concessi secondo la regola c.d. "de minimis", né con i finanziamenti gestiti direttamente dall'Unione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del Regolamento 651/2014.

Pertanto, l'operazione ammessa all'aiuto ai sensi del presente regime potrà beneficiare di aiuti "de minimis" solo in relazione alle spese che non sono considerate ammissibili alla luce del Regolamento (UE) 651/2014.

5. Procedure

Al momento della richiesta di aiuto, l'impresa deve presentare un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, relativa ai propri dati identificativi. Tale autocertificazione dovrà, tuttavia, essere presentata nuovamente dalle imprese aggiudicatrici nel caso in cui l'anno della concessione non coincida con quello della richiesta di aiuto dal punto di vista dell'esercizio sociale.

La presente disciplina si applica alle attività formative a titolarità sia delle imprese beneficiarie dell'aiuto sia di enti di formazione professionale accreditati ai sensi della DGR n. 177/2003 e ss.mm.ii..

Per le operazioni a titolarità di enti di formazione professionale accreditati, questi ultimi dovranno verificare che le imprese beneficiarie contribuiscano al finanziamento dell'operazione stessa in misura complementare all'ammontare degli aiuti ricevuti.

La forma che assumerà l'aiuto è quella del rimborso delle spese ammissibili, erogato come rimborso "a costi reali" o a "costi standard".

Nel caso di rimborso a costi reali, i costi sovvenzionabili nell'ambito di un intervento di aiuti alla formazione sono quelli ammissibili ai sensi dell'articolo 31, numero 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014, tenuto conto di quanto indicato nelle disposizioni regionali:

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e

le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

6. Risorse e durata

Lo stanziamento complessivo per l'attuazione del presente regime di aiuti alla formazione è pari a Euro 20.000.000,00.

Potranno essere approvate procedure di evidenza pubblica per la selezione di operazioni di formazione continua a partire dalla data di adozione del presente atto e fino al 31/12/2023.

Inoltre, non potranno essere concessi aiuti individuali dopo la data del 30/06/2024.

7. Obblighi di pubblicazione e conservazione dei documenti

La Regione assicura il rispetto delle procedure amministrative relative alla trasparenza e dettate dagli articoli 9 e 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e *nello specifico*:

- di trasmettere alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, una sintesi delle informazioni relative al presente regime d'aiuto secondo il modello di cui all'allegato III del Regolamento (UE) 651/2014 comunicando, nella stessa scheda di sintesi, l'indirizzo del sito web regionale su cui verrà pubblicato il presente atto;
- di dare atto che gli obblighi di pubblicazione e informazione di cui all'Art. 9 del Regolamento (UE) 651/2014 sono assolti, ai sensi del Art. 16, c. 1 del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- comunicare in formato elettronico sul sistema SARI la "relazione annuale", di cui all'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 relativa al presente regime d'aiuto;
- conservare le informazioni e i documenti giustificativi necessari a verificare il rispetto di tutte le condizioni indicate nel presente atto anche attraverso il ricorso al Registro Nazionale degli Aiuti come previsto dalla Legge 234/2012 e disciplinato dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115.